REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2325/80 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1979/1980, nonché dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 e (CEE) n. 2281/79 per quanto riguarda il quantitativo di vino da tavola che può essere oggetto di un contratto di consegna nel quadro delle misure complementari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/80 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2325/80 della Commissione [3] dispone, all'articolo 3, paragrafo 2, che vini diversi da quelli che sono oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine possono, a talune condizioni, essere distillati nel quadro delle misure complementari riservate ai titolari di tali contratti ; che sono sorti dubbi circa il metodo di calcolo dell'equivalenza fra il quantitativo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio e il quantitativo di vino da tavola ammesso alla distillazione sostitutiva ; che è opportuno precisare che tale equivalenza deve essere stabilita, alle condizioni previste dal suddetto articolo 3, paragrafo 2, fra il quantitativo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio corrispondente alla percentuale ammessa alla distillazione e il quantitativo di vino dello stesso tipo che è oggetto del contratto di consegna ;

considerando che difficoltà analoghe sono sorte in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 2187/79 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 2847/79 [5], e del regolamento (CEE) n. 2281/79 [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/79 ; che è opportuno porvi rimedio modificando i due suddetti regolamenti nel senso indicato per il regolamento (CEE) n. 2325/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2187/79, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Se, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/79, un vino diverso da quello sotto contratto di magazzinaggio è oggetto di distillazione, il quantitativo di vino che è oggetto del contratto di consegna può essere superiore al quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio, purché il quantitativo totale di alcole contenuto nel vino da distillare non superi quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio ammesso alla distillazione ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2281/79, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Se, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2186/79, un vino diverso da quello sotto contratto di magazzinaggio è oggetto di distillazione, il quantitativo di vino che è oggetto del contratto di consegna può essere superiore al quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio, purché il quantitativo totale di alcole contenuto nel vino da distillare non superi quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio ammesso alla distillazione ».

Articolo 3

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2325/80, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. I vini che possono essere oggetto della distillazione sono

— quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine,

— o altri dello stesso tipo che sono stati prodotti dal titolare del contratto di magazzinaggio.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 6.
(3) GU n. L 234 del 5. 9. 1980, pag. 17.
(4) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 14.
(5) GU n. L 322 del 18. 12. 1979, pag. 15.
(6) GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 22.

Nel caso di cui al secondo trattino, il quantitativo di vino che è oggetto del contratto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 può superare il quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), purché la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare non sia inferiore a 10 % vol e il quantitativo totale di alcole contenuto in tale vino non superi quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio ammesso alla distillazione ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 16 settembre 1979.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 16 settembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente